

e il tempo utile per darla: alcuni Comizi ritengono che la disdetta debba essere data secondo stabiliva il Codice austriaco, l'11 maggio, cioè sei mesi prima della scadenza del contratto, a fine di impedire le devastazioni dei coloni, altri, considerando le rotazioni agrarie, preferiscono sia data nel novembre per la fine di febbraio. Fu bene osservato che, per l'articolo 1654 del nostro Codice civile, la disdetta, nella colonia parziaria, deve essere presentata in marzo per l'11 novembre ove non soccorrono speciali convenzioni o gli usi locali (art. 1664). D'onde la necessità di raccogliere, in questo tema, come in tanti altri consimili, gli usi locali, il che tante volte si è proposto di fare, ma non si è mai fatto.

È significativo che parecchi Comizi sin da allora riconoscano come sia opportuno stabilire il compenso per i miglioramenti fatti dal colono e allungare la durata degli affitti.

Uno o due Comizi vorrebbero si vietasse all'affittuario di assoggettarsi ai casi fortuiti, previsti e imprevisi (articoli 1617 e 1618 Codice civile). Un altro Comizio propone che sia proibito l'affitto in generi e si debba pagare sempre in denaro. Alcuni altri esprimono il desiderio che per certe controversie si ricorra agli arbitrati.

Notevoli, specialmente per la genesi del disegno di legge della nostra inchiesta, le proposte relative alla procedura: che il contratto colonico sia sempre fatto per iscritto e sia valido anche senza registrazione purchè esteso e firmato innanzi alle autorità comunali, ai giudici conciliatori o ai pretori, — che la tassa di registro e di bollo vada per legge divisa a metà, — che la procedura per le disdette sia più sollecita e meno dispendiosa, come nel Codice austriaco (Codice, questo, che, anche per forza di consuetudine, è così spesso invocato nella Lombardia e nel Veneto), — che, analogamente, i sequestri conservativi, devoluti ai fondi in garanzia dei crediti e delle scorte per gli articoli 1626 e 1651 del Codice civile, siano più sommari e meno costosi.

Le proposte dei Comizi, per quanto s'attiene alla mezzadria, colonia e soccida, « si riferiscono piuttosto a modificazioni di usi e consuetudini locali che a mutamenti legislativi. » Tale giusta osservazione, che allora fu fatta (1), noi vogliamo qui espressamente additare, poichè significativo in

---

(1) *I contratti agrari ecc.*; pag. XIX. L'osservazione è del comm. Nicola Miraglia, allora direttore generale dell'agricoltura.